APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 19

(1) Agli effetti delle disposizioni vigenti in uno o in entrambi gli Stati sulla sospensione o riduzione delle prestazioni, sono parificati ai proventi goduti nel territorio di uno Stato che danno luogo alla sospensione o riduzione di una prestazione dipendente da assicurazioni sociali, i corrispondenti proventi goduti nel territorio dell'altro Stato.

(2) Se i proventi goduti in uno Stato danno luogo alla sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, tali proventi devono essere computati da ciascuno dei due Stati, agli effetti della sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-19/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it